



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/24

Dec. n. 4/24

Il giorno 17 ottobre 2024 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

COLANERI Nicola, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2024 con il M.C. "CIRCUITO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO" con tessera n. 24001790;

incolpato di:

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 1 del Codice Etico, e ciò in quanto, in data 26 luglio 2024 alle ore 21:15 circa, presso il "Circuito Internazionale d'Abruzzo" ad Ortona (CH), dove ha sede operativa la "Nannelli Riders Academy" scuola certificata FMI, durante una cena organizzata presso la predetta sede operativa della scuola con i piloti ed i genitori (tutti tesserati FMI) si presentava nell'area riservata e privata della Nannelli Riders Academy senza invito ed in uno stato di ubriachezza molesta, infastidendo prima i commensali del tecnico federale NANNELLI Gianluca, parlando del predetto ed usando termini vergognosi di fronte a 7 bambini ed ai loro genitori. Invitato dal sig. NANNELLI ad uscire dall'area riservata si rifiutava di andarsene, continuando a provocarlo e ad offenderlo, e, minacciandolo pesantemente, cercava di mettergli le mani addosso ma senza riuscirci. Infine, tentava di aggredirlo alle spalle, calmandosi solo all'arrivo dei carabinieri.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 17-9-2024, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di COLANERI Nicola al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva il decreto ex art. 87 R.d.G. del 17.09.2024, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto per l'udienza del 17-10-2024, con notifica regolarmente effettuata a mezzo posta elettronica.

All'udienza del 17-10-2024 era presente il deferito (identificato a mezzo C.I.) che rinunciava all'assistenza della difesa tecnica. Nel corso dell'udienza dibattimentale l'incolpato si prestava a rendere dichiarazioni, riportandosi al proprio scritto fatto pervenire a mezzo e-mail in data 11.09.2024, ed articolando aggiuntive spiegazioni sull'accaduto.

In sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie richieste, riportandosi al capo di incolpazione e chiedendo irrogarsi la sanzione dell'inibitoria, da quantificarsi in 6 mesi di ritiro della tessera, ridotti di 1/3 per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 45.2 a mesi 4.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale nei termini che seguono.

Il deferimento promana dalla segnalazione del tecnico federale Gianluca Nannelli nella quale veniva denunciata la condotta del Sig. Colaneri Nicola.

Nella fattispecie, il giorno 26-7-2024 alle ore 21:15 circa, presso il Circuito Internazionale D'Abruzzo, sede della scuola certificata FMI «*Nannelli Riders Academy*», in occasione di un momento ricreativo organizzato dallo stesso Nannelli con genitori e piloti (tesserati FMI), l'incolpato irrompeva nell'area riservata e privata senza invito ed, in stato di evidente ubriachezza, disturbava tutti i commensali, tra cui bambini minorenni.

Invitato dal Nannelli ad allontanarsi, il Colaneri si rifiutava e cercava ripetutamente di provocarlo anche al fine di raggiungere lo scontro fisico.

La situazione degenerava al punto che i minorenni, impauriti per l'accaduto, scappavano all'interno della scuola, ivi cercando riparo.

Risultavano vani i tentativi dei presenti di ridurre il Colaneri alla ragione, di talché si rendeva necessario l'intervento dei Carabinieri.

I fatti sopra descritti venivano integralmente confermati dai Signori *omissis*, presenti alla cena, i quali facevano pervenire dichiarazioni testimoniali acquisite da questo Collegio.

I fatti venivano, altresì, confessati dall'incolpato il quale faceva pervenire una lettera di giustificazioni, acquisita dal Tribunale, nella quale si scusava per l'accaduto con il Nannelli, con i presenti alla cena e con la Federazione Motociclistica Italiana, impegnandosi per il futuro ad assumere un comportamento idoneo alle regole della federazione. E, successivamente, lo stesso deferito compariva in udienza reiterando l'ammissione dei fatti, ma fornendo loro una parziale spiegazione.

Va pertanto chiarito che all'esame del Tribunale non appaiano in discussione né i fatti nella loro storicità né l'attribuibilità della condotta, per cui è assodato che il deferito si sia lasciato andare a comportamenti gravemente sconvenienti.

Ciò integra in evidenza gli estremi dell'illecito disciplinare contestato in rubrica.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, ed in conformità alle richieste del Procuratore Federale, dev'essere applicata al deferito la sanzione inibitoria che - riconosciute le attenuanti generiche per la asserita resipiscenza ed il comportamento processuale - appare congrua e proporzionata in correlazione alla condotta illecita come sopra accertata, per la gravità dei fatti contestati, di rilevanza penale oltre che disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

COLANERI Nicola, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2024 con il M.C. "CIRCUITO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO" con tessera n. 24001790;


responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 17 febbraio 2025.

Depositata il 18 ottobre 2024

Avv. Paolo De Matteis
Giudice Estensore



Avv. Luigi Musolino
Presidente T. F.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Colaneri Nicola;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Velocità;
Ufficio Comunicazione;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Co.re. Abruzzo;
Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.